



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIZZOTTI, CALIENDO, BARBONI, PICHETTO
FRATIN, PEROSINO, BERUTTI, MASINI, MALLEGNI, FLORIS, GALLONE e
TOFFANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

ONOREVOLI SENATORI. - Sono sempre più numerosi i casi di maltrattamenti commessi a danno dei soggetti più vulnerabili della nostra società, i minori, gli anziani e i disabili, che si verificano all'interno di strutture pubbliche e private, come asili, scuole per l'infanzia o strutture socio-assistenziali delle quali essi sono ospiti.

L'allarme sociale scaturito dalle immagini che troppo spesso abbiamo visto trasmettere dai telegiornali, di bambini picchiati e umiliati e di anziani e disabili abbandonati a loro stessi, impone una risposta forte e concreta.

In quest'ottica appare necessario e urgente prevedere l'attuazione di una forma di tutela che contribuisca a garantire la sicurezza di questi soggetti nonché la tranquillità delle loro famiglie. La videosorveglianza, avvalendosi delle nuove tecnologie a disposizione, rappresenta la soluzione più idonea per intervenire in modo efficace qualora ci siano dubbi su ciò che accade nelle strutture in questione.

Nella passata legislatura si era giunti all'approvazione alla Camera di una proposta di legge che, oltre a disporre una delega al Governo in materia di formazione del personale delle citate strutture, prevedeva la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture stesse. Tale proposta, approvata dalla Camera e trasmessa al Senato per l'approvazione definitiva, non ha proseguito il suo *iter*.

L'installazione di un sistema di videosorveglianza costituirebbe un elemento di maggiore garanzia per le famiglie affidatarie dei propri figli, genitori e parenti a tali strutture e un deterrente per scongiurare possibili abusi da parte degli operatori e di soggetti

esterni. Inoltre, tale sistema tutelerebbe anche i diritti dei lavoratori operanti in queste strutture che, in caso di estraneità ai fatti verificatisi, sarebbero rapidamente scagionati grazie all'individuazione rapida e precisa dei veri colpevoli.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.

Le finalità, enunciate dall'articolo 1, sono costituite dalla prevenzione e dal contrasto, in ambito pubblico e privato, delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché dalla definizione della disciplina sulla raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte, fermi il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità.

L'articolo 2 prevede l'obbligo, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini devono essere cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi, visibili solo ed esclusivamente alle Forze dell'ordine a seguito di denuncia. Il Garante per la protezione dei dati personali procederà alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. A tale proposito viene ri-

chiamato l'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 196, che attribuisce al Garante tale funzione per il trattamento di dati che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali o per la dignità dell'interessato.

L'articolo 3 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nel-

l'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 specifica che le norme della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Art. 2.

(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, le strutture di cui al medesimo articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di dotarsi di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell' idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.

2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

4. I sistemi di cui al comma 1 sono installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 sono installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a un'informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.

7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di *webcam*.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 8, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Relazione alle Camere)

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei

minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

€ 1,00